

FAQ n. 1-2-3

DOMANDA n. 1:

Ringraziando per essere stati invitati alla procedura in oggetto, rileviamo dalla lettera d'invito (pag. 2) che risulterebbe obbligatoria la qualificazione OG1 anche se l'appalto è inferiore a 150.000 euro (e quindi non prevista).

Chiediamo cortesemente se si tratta di un refuso oppure è confermato che per partecipare è necessaria l'attestazione SOA.

Cordiali saluti.

RISPOSTA n. 1:

Com'è noto, nelle procedure d'appalto per lavori di valore inferiore a 150.000 euro non è obbligatorio possedere l'attestazione SOA. L'indicazione riportata a pag. 2 della lettera d'invito è riferita unicamente alla categoria prevalente di lavori, nel caso specifico: OG1. Gli operatori possono dimostrare l'adeguata capacità tecnica, alternativamente, presentando la pertinente SOA oppure dichiarando di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. Tutto questo è spiegato in modo chiaro al punto III.1.2 (pag. 3) della lettera d'invito ove è testualmente riportato che gli operatori economici *“devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. In alternativa, devono dimostrare i requisiti di ordine tecnico organizzativo ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.”*. Nel caso in cui l'operatore economico possieda l'attestazione SOA dovrà introdurla nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Diversamente, dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

DOMANDA n. 2:

Buongiorno, con la presente si chiede chiarimento riguardo la procedura in oggetto: la dichiarazione all'ALLEGATO 2 deve essere resa da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o può essere resa dal legale rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti suddetti? Attendendo gentile riscontro si porgono cordiali saluti

RISPOSTA n. 2:

La dichiarazione di cui all'allegato 2 può essere resa direttamente dal legale rappresentante (barrando la pertinente casella), anziché da ciascuno dei soggetti previsti dall'art. 80 del decreto legislativo 50/2016.

DOMANDA n. 3:

A pagina 13 della lettera d'invito è riportata la seguente dicitura:

“Si precisa che il costo della manodopera di cui al precedente paragrafo, corrispondente ad euro 59.543,80 è solo indicativo. Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare tale costo non si procederà ad alcuna verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse inferiore ad euro 32.639,88.”

Quale costo della manodopera deve essere preso a riferimento euro 59.543,80 oppure euro 32.639,88?

RISPOSTA n. 3:

Il costo della manodopera da prendere a riferimento è l'importo di euro 32.639,88, tale costo è altresì indicato nel quadro economico del progetto esecutivo. Il diverso valore di euro 59.543,80 costituisce un refuso dovuto a mero errore di battitura, non è da tenere in considerazione.
